



**PATTO DI INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI
CASTELLINA IN CHIANTI**

(Integrato con le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sottoscritto con CGIL, CISL, UIL il cui schema è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 37 in data 06.05.2022)

Il presente documento, già sottoscritto dal Comune di Castellina in Chianti, dev'essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di cui all'oggetto. Costituirà parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Castellina in Chianti in dipendenza di questa procedura.

Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune di Castellina in Chianti e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale del Comune di Castellina in Chianti, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto di integrità, il cui spirito condivide pienamente.

Il Comune di Castellina in Chianti si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di cui al presente patto di integrità.

Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare al Comune di Castellina in Chianti, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria qualsiasi elemento di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione di altra utilità ovvero di offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari da parte di ogni interessato o addetto e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto (quali ad es. ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere oltre ad ogni fatto penalmente rilevante).

Il contraente appaltatore si impegna a segnalare immediatamente alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza nei confronti di Anac. Il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Costituisce parimenti motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del c.c. l'applicazione della misura cautelare o la disposizione di rinvio a giudizio nei confronti dell'imprenditore o della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa per i delitti di cui all'art. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355 c.p.

Il sottoscritto operatore economico dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Il sottoscritto operatore economico si obbliga ad applicare, il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie di appositi protocolli di intesa con le stazioni appaltanti come nel caso del Comune di Castellina in Chianti. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale.

Il sottoscritto operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Castellina in Chianti, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura.

Il sottoscritto operatore economico, in caso di aggiudicazione in subentro a precedente appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero di servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto (con esclusione dei servizi di natura intellettuale, degli appalti di fornitura e degli appalti di natura occasionale), si impegna:

- a garantire, compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e delle varie tipologie di contratti in essere, l'assorbimento del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente, con particolare favore per i soggetti svantaggiati;
- ad assicurare adeguati e congrui livelli di salvaguardia rispetto a condizioni normative, retributive, di durata del rapporto di lavoro rispetto a quelle preesistenti;
- in ogni caso e, fermo restando quanto sopra, a garantire un confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.

Il sottoscritto operatore, inoltre, si impegna affinché:

- in caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto venga garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del c.c. – mantenendo le medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in precedenza acquisite e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché di quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, venga garantito il passaggio dei lavoratori interessati nell'azienda subentrante alle medesime condizioni normative, economiche, contrattuali, di tutela reale e l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo;
- nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi;

Il sottoscritto operatore si obbliga ad esibire su richiesta della stazione appaltante l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori (ivi compresi quelli delle ditte subappaltatrici) che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc, anche attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l'invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L'utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l'efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità.

Il sottoscritto operatore si impegna a non procedere ad assegnazioni in subappalto senza preventiva formale autorizzazione del Comune Castellina in Chianti in quanto stazione appaltante: l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione contrattuale; nel caso, così come da norme vigenti, l'Appaltatore si assume l'onere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza presso la Società subappaltatrice;

Il sottoscritto operatore economico è obbligato dagli obblighi di cui sopra, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il sottoscritto operatore si obbliga al regolare e corretto assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali ed altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

Il sottoscritto operatore si impegna:

- ad inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune di Castellina in Chianti;
- ad inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono il ricorso al lavoro autonomo nelle sue diverse forme. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune di Castellina in Chianti.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere ed accettare che, oltre ai casi sopra citati, si darà luogo alla risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto:

a) in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria, l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le misure interdittive di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94. comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in occasione della prima erogazione utile. Il presente patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o in esecuzione del presente patto di integrità sarà devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario. Il servizio contratti può essere contattato al numero 0577/351307 – mail: segretario@comune.castellina.si.it

Castellina in Chianti, li

Per il Comune di Castellina in Chianti

(Il Responsabile del Servizio)

Per l'operatore economico

(Il legale rappresentante)
